



Nota prot. 218/21

Al

Presidente d'Istituto AFAM

Direttore d'Istituto AFAM

Oggetto: Protocollo di intesa sui contingenti minimi da garantire in caso sciopero.

Come è noto, in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF il nuovo Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca (da qui in avanti: l'accordo).

L'accordo è stato ratificato con delibera del 17 dicembre 2020 della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e pubblicato il 12 gennaio 2021 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 8.

L'art. 9 c. 1 dell'accordo prevede che *“Le Istituzioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale amministrativo e tecnico, suddivisi per area, e dei docenti da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti”*.

Il successivo comma 2, inoltre, dispone che *“Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1”*.

Infine, il comma 3 dichiara che: *“In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione)”*.

Dal combinato disposto di quanto sopra riportato, si desume chiaramente che entro 30 giorni a decorrere dal 13 gennaio 2021 (data di entrata in vigore dell'accordo) le uniche parti titolate alla definizione del protocollo di



intesa sul numero di lavoratori interessati e sui criteri di individuazione dei medesimi sia l'amministrazione per la parte datoriale e le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto istruzione e ricerca, che coincidono peraltro con quelle che hanno sottoscritto l'accordo.

Pertanto, entro il termine indicato, dovrà essere cura di ogni amministrazione convocare le organizzazioni sindacali in parola. Sarà cura delle OO.SS. decidere se partecipare alla stesura del protocollo con i propri dirigenti territoriali ovvero incaricare, tramite delega, in qualità di dirigenti sindacali, i membri della RSU

eventualmente in carica nell'amministrazione e afferenti alle proprie liste ovvero ai terminali associativi sindacali eventualmente ivi nominati dalle stesse.

La scrivente O.S. è consapevole di come la procedura sopra indicata differisca rispetto alle modalità fin qui adottate nelle singole amministrazioni per la definizione dei criteri per i contingenti minimi da garantire in caso di sciopero (convocazione del tavolo di contrattazione decentrata ai sensi di quanto previsto, in questi anni, dai CC.CC.NN.LL. di comparto). ANIEF, peraltro, nel corso della trattativa che ha portato alla sottoscrizione dell'accordo ha stigmatizzato l'esclusione delle RSU dal novero delle parti titolate alla realizzazione del protocollo. Tuttavia, corre obbligo raccomandare alle SS.LL. lo scrupoloso rispetto della procedura sopra descritta onde evitare violazioni dell'accordo.

Segnaliamo, infine, che l'indirizzo mail verso cui fare riferimento è il seguente: dipartimentoofam@anief.net

Cordiali saluti

Capo Dipartimento Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica

Ettore Michelazzi



